

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 7 febbraio 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c.c. postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° dicembre 1952, n. 4438.

Emissione di due francobolli commemorativi del primo centenario della nascita di Antonio Mancini e Vincenzo Gemito . Pag. 586

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° dicembre 1952, n. 4439.

Emissione di un francobollo commemorativo di Antonello da Messina Pag. 586

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° dicembre 1952, n. 4440.

Riconoscimento, agli effetti civili, del cambiamento della denominazione dell'Ente religioso « Casa di procura generalizia della Congregazione delle Suore Clarisse Cappuccine dell'Eucaristia e della Madre di Dio », con sede già in Formia ed ora in Roma Pag. 587

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° dicembre 1952, n. 4441.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Francesca Saveria Cabrini, in comune di Lodi (Milano) Pag. 587

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° dicembre 1952, n. 4442.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Vicaria di San Giobbe Profeta, in comune di Venezia Pag. 587

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° dicembre 1952, n. 4443.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Maria Vergine in Viserba a Monte, di Rimini (Forlì). Pag. 587

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° dicembre 1952, n. 4444.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria del Rosario, in Roviano (Roma) Pag. 587

1953

LEGGE 5 gennaio 1953, n. 35.

Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente Pag. 587

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1953.

Riconoscimento del comune di Rio Saliceto ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti Pag. 590

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1953.

Costituzione della Commissione consultiva dell'artigianato e della piccola industria Pag. 599

Avviso di rettifica (Legge 9 dicembre 1952, n. 4412).

Pag. 592

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Elenco delle specialità medicinali per le quali è stato emesso in data 18 dicembre 1952 decreto di diniego di registrazione Pag. 592

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Partinico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 593

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montelepre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951 Pag. 593

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelbuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951 Pag. 593

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gioiosa
 Marca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilan-
 cio 1951 Pag. 593

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Giardi-
 nello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilan-
 cio 1951 Pag. 594

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cefalù
 ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.
 Pag. 594

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Borgetto
 ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.
 Pag. 594

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Raffadali
 ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.
 Pag. 594

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vittoria
 ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.
 Pag. 594

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Milazzo
 ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.
 Pag. 594

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Modica
 ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.
 Pag. 594

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento
 di diploma di specializzazione Pag. 594

Ministero del tesoro:
 Media dei cambi e dei titoli Pag. 594

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito
 pubblico Pag. 595

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:
 Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali
 di credito agrario di Belliglio di Ceppaloni (Benevento),
 di Anzi (Potenza) e di Spinazzola (Bari) Pag. 595

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei lavori pubblici: Concorso a sette posti di
 architetto ed ingegnere urbanista aggiunto in prova nel
 Corpo del genio civile (gruppo A) Pag. 595

Ministero dell'interno: Graduatoria del concorso al posto
 di segretario capo di 1° classe (grado III) vacante nel
 comune di Cortona (Arezzo) Pag. 598

Ministero delle finanze: Graduatoria generale del concorso
 per esami a quindici posti di volontario nel ruolo di
 gruppo B del personale provinciale delle Imposte di fab-
 bricazione (specializzazione elettrotecnici) indetto con de-
 creto Ministeriale 14 aprile 1951 Pag. 599

Prefettura di Pescara: Varianti alla graduatoria del con-
 corso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia
 di Pescara Pag. 600

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 1° dicembre 1952, n. 4438.

Emissione di due francobolli commemorativi del primo
 centenario della nascita di Antonio Mancini e Vincenzo
 Gemito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomuni-
 cazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936,
 n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali
 (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio
 decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere due franco-
 bolli commemorativi di Antonio Mancini e Vincenzo
 Gemito, in occasione del primo centenario della loro
 nascita, ricorrente nell'anno in corso 1952;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste
 e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per
 le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata:

a) l'emissione di un francobollo commemorativo
 di Antonio Mancini, nel primo centenario della sua
 nascita;

b) l'emissione di un francobollo commemorativo di
 Vincenzo Gemito, nel primo centenario della sua na-
 scita.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomu-
 nicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro,
 verranno precisate le caratteristiche tecniche dei fran-
 cobolli di cui all'art. 1 del presente decreto e saranno
 indicati i termini per la validità ed il cambio dei fran-
 cobolli medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
 sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
 decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a
 chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1952

EINAUDI

DE CASPERI — SPATARO

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 148. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 1° dicembre 1952, n. 4439.

Emissione di un francobollo commemorativo di Antonello
 da Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomuni-
 cazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936,
 n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali
 (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio
 decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un franco-
 bollo commemorativo di Antonello da Messina, per ce-
 lebrare e ricordare la sua notevole opera di artista;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione
 delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per
 le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo come-
 memorativo di Antonello da Messina a riconoscimento e
 ricordo della sua opera di artista.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'articolo precedente e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 149. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° dicembre 1952, n. 4440.

Riconoscimento, agli effetti civili, del cambiamento della denominazione dell'Ente religioso « Casa di procura generalizia della Congregazione delle Suore Clarisse Cappuccine dell'Eucaristia e della Madre di Dio », con sede già in Formia ed ora in Roma.

N. 4440. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il cambiamento della denominazione dell'Ente religioso « Casa di procura generalizia della Congregazione delle Suore Clarisse Cappuccine dell'Eucaristia e della Madre di Dio » in quella di « Casa di procura generalizia della Congregazione delle Ancelle della Santissima Eucaristia e della Madre di Dio », con sede già in Formia ed ora in Roma, via Urbisaglia, 11.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 124. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° dicembre 1952, n. 4441.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Francesca Saveria Cabrini, in comune di Lodi (Milano).

N. 4441. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Lodi in data 22 dicembre 1950, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Francesca Saveria Cabrini, in comune di Lodi (Milano); viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima e la medesima viene autorizzata ad accettare una donazione disposta in suo favore da Bosoni Rocco, consistente in un appezzamento di terreno di Ha. 0.68.95 e valutato lire 4.009.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 142. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° dicembre 1952, n. 4442.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Vicaria di San Giobbe Profeta, in comune di Venezia.

N. 4442. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Patriarca di Venezia in data 13 aprile 1952, integrato con dichiarazione 23 aprile 1952, relativo all'erezione in parrocchia della Vicaria di San Giobbe Profeta, in comune di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 141. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° dicembre 1952, n. 4443.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Maria Vergine in Viserba a Monte, di Rimini (Forlì).

N. 4443. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Maria Vergine in Viserba a Monte, di Rimini (Forlì) e la Chiesa stessa viene autorizzata ad accettare un legato disposto da Giuseppe Bazzocchi e una donazione dal sac. Gustavo Soci, consistenti in beni immobili.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 123. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° dicembre 1952, n. 4444.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria del Rosario, in Roviano (Roma).

N. 4444. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria del Rosario, in Roviano (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 125. — PALLA

LEGGE 5 gennaio 1953, n. 35.

Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi:

6 settembre 1946, n. 116 Proroga dei termini per la corresponsione del trattamento di richiamo alle armi e degli assegni familiari ai lavoratori che si trovano in istato di prigionia.

23 agosto 1946, n. 152 Disposizioni per i lavoratori dell'industria dell'Alta Italia.

23 agosto 1946, n. 157. Trattamento economico degli arbitri prescelti per la soluzione di controversie sul diritto alla indennità e sulla natura ed entità delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro.

31 agosto 1946, n. 171 Disposizioni per la ulteriore proroga dei termini stabiliti per il versamento al « Fondo per l'indennità agli impiegati » da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti prescritti e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5.

9 agosto 1946, n. 181 Assegnazioni straordinarie per il reclutamento, avviamento e assistenza dei lavoratori destinati all'estero e per gli studi, ricerche e rilevazioni sui mercati di lavoro all'estero.

23 agosto 1946, n. 201 Norme per la concessione di un sussidio straordinario a favore dei lavoratori italiani arruolati per prestare la loro opera all'estero.

23 agosto 1946, n. 202 Traduzione in legge delle disposizioni adottate in via amministrativa nel gennaio 1942, concernenti miglioramenti delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

13 settembre 1946, n. 303 Conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva.

9 ottobre 1946, n. 334 Corresponsione del premio della Repubblica agli operai e agli impiegati con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.

14 ottobre 1946, n. 335 Proroga dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, riguardante la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale.

15 marzo 1947, n. 115 Nuove norme sulla integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria.

4 marzo 1947, n. 128 Modificazioni dei termini di cui all'art. 5 del regio decreto 25 marzo 1943, n. 315, per l'unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura.

30 gennaio 1947, n. 167 Norme per la concessione di un sussidio speciale ai lavoratori soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi e ai loro familiari dimessi dalle case di cura.

25 gennaio 1947, n. 294 Soppressione dell'Istituto per gli orfani degli impiegati civili dello Stato e devoluzione dei suoi compiti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N. P.A.S.).

13 maggio 1947, n. 434 Estensione al personale degli Uffici del lavoro dei miglioramenti economici stabiliti per i dipendenti dello Stato con decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263.

13 maggio 1947, n. 438 Composizione e competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

13 maggio 1947, n. 467 Ulteriore proroga dei termini stabiliti per il versamento al « Fondo indennità impiegati » per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

6 maggio 1947, n. 563 Corresponsione dell'indennità caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.

13 giugno 1947, n. 636 Proroga al 30 giugno 1947 delle disposizioni sulla integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria.

30 giugno 1947, n. 707 Assegnazione straordinaria per il reclutamento, avviamento ed assistenza dei lavoratori destinati all'estero.

3 luglio 1947, n. 749 Ulteriore proroga dei termini stabiliti per il versamento al « Fondo per l'indennità agli impiegati » da parte dei datori di lavoro, per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

16 luglio 1947, n. 750 Concessione di una indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, al personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati.

16 luglio 1947, n. 751 Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro.

16 luglio 1947, n. 752 Proroga del termine previsto dal primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 15 marzo 1947, n. 115, contenente nuove norme sulla integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria.

16 luglio 1947, n. 770 Aumento dell'indennità caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.

29 luglio 1947, n. 841 Proroga del termine di un anno di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 17 marzo 1941, n. 124, ai fini del godimento dell'indennità di disoccupazione.

12 agosto 1947, n. 870 Aumento degli assegni integrativi della indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione.

29 luglio 1947, n. 882 Proroga dell'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura agli ultrasessantacinquenni di sesso maschile, disposta con le leggi 17 marzo 1941, n. 288 e 31 ottobre 1942, n. 1576.

29 luglio 1947, n. 918 Modificazioni all'art. 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, contenente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria.

29 luglio 1947, n. 919 Concessioni di prestazioni sanitarie ed economiche a favore di cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro o malattie professionali a carico di istituti assicuratori germanici.

1° settembre 1947, n. 927 Norme transitorie per l'applicazione delle nuove disposizioni sulle integrazioni salariali.

9 settembre 1947, n. 928 Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

20 agosto 1947, n. 947 Aumento degli assegni vitalizi a carico dell'ex Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e dei fondi dell'ex Cassa sovvenzioni.

4 agosto 1947, n. 994 Modificazioni dell'art. 20 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, già

modificato con l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, riguardante la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

20 agosto 1947, n. 1016 Aumento del limite fissato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 386, per l'esenzione dai diritti e dalle tasse riguardanti i giudizi e gli atti relativi nelle controversie individuali del lavoro.

16 settembre 1947, n. 1083 Previdenza del personale edetto ai pubblici servizi di trasporto iscritti al « Fondo » istituito con regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.

16 settembre 1947, n. 1087 Maggiorazione degli assegni familiari nel settore dell'assicurazione.

23 settembre 1947, n. 1122 Spese per il funzionamento della Commissione per la riforma della previdenza sociale.

17 ottobre 1947, n. 1134 Disposizioni particolari per garantire i crediti degli impiegati e degli operai dipendenti da imprese industriali per retribuzioni ed indennità di licenziamento.

30 settembre 1947, n. 1214 Proroga dei termini stabiliti per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

3 ottobre 1947, n. 1215 Determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari nel settore dell'industria

7 novembre 1947, n. 1264 Norme per l'istituzione ed il coordinamento dei corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori disoccupati.

3 ottobre 1947, n. 1302 Norme integrative per la liquidazione della pensione di vecchiaia agli impiegati soggetti alle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie.

3 ottobre 1947, n. 1307 Prestazioni previdenziali per i salariati e gli addetti alle aziende industriali dello Stato.

31 ottobre 1947, n. 1324 Proroga dei termini previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, contenente disposizioni sulle integrazioni salariali.

7 novembre 1947, n. 1362 Soppressione della Cassa integrazione salari per i lavoratori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati.

31 ottobre 1947, n. 1378 Modificazione dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, concernente la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali.

29 novembre 1947, n. 1402 Proroga dei termini stabiliti per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

1° dicembre 1947, n. 1404 Sospensione dei contributi da parte degli imprenditori dell'industria a favore della Cassa per il trattamento degli operai richiamati alle armi.

1° dicembre 1947, n. 1405 Concessione di un assegno straordinario *una tantum* ai pensionati dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

1° dicembre 1947, n. 1479 - Restituzione dell'Ente cooperativo industria lavorazione vinacce, con sede in Modena, alla originaria forma di società cooperativa a responsabilità illimitata per quote.

22 novembre 1947, n. 1500 - Estensione delle provvidenze di cui al decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 517, al personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro.

17 dicembre 1947, n. 1585 Estensione ai lavoratori arruolati per prestare la propria opera all'estero delle norme di cui ai decreti legislativi 6 maggio 1947, n. 563, 16 luglio 1947, n. 770 e 12 agosto 1947, n. 870, ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 201.

17 dicembre 1947, n. 1586 Disposizioni concernenti gli assegni familiari ai dipendenti di aziende artigiane.

1° dicembre 1947, n. 1611 - Integrazioni e modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni.

14 gennaio 1948, n. 2 Modificazioni al decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, contenente norme per la istituzione ed il coordinamento dei corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori disoccupati.

23 gennaio 1948, n. 46 Modificazione delle norme che regolano la composizione degli organi dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

23 gennaio 1948, n. 73 Modificazione dell'art. 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 377, concernente la istituzione della Commissione per la riforma della previdenza sociale.

10 gennaio 1948, n. 108 - Concessione di un pacco viveri ai pensionati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di un assegno speciale ai lavoratori disoccupati.

23 gennaio 1948, n. 119 - Retribuzione mensile dei direttori provinciali e dei segretari regionali degli Uffici del lavoro.

23 gennaio 1948, n. 120 - Estensione al personale degli Uffici del lavoro dei miglioramenti economici di cui al decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778.

12 febbraio 1948, n. 147 - Nuove disposizioni sui compiti e sul funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

19 febbraio 1948, n. 243 Termini per il versamento delle somme al Fondo indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

19 febbraio 1948, n. 254 Miglioramenti al trattamento economico in caso di infortuni sul lavoro nell'industria.

23 marzo 1948, n. 305 - Concessione di un assegno straordinario a carico dello Stato ai titolari di pensioni liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

23 marzo 1948, n. 327 Previdenza e assistenza degli orfani dei lavoratori italiani.

9 marzo 1948, n. 355 - Corresponsione della gratifica natalizia per l'anno 1947 ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

9 marzo 1948, n. 356 - Formazione dei conti consuntivi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

18 marzo 1948, n. 410 Revoca della estensione delle riduzioni ferroviarie al personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

23 marzo 1948, n. 411 Proroga del termine di presentazione delle domande di prestazioni sanitarie ed economiche da parte di cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortuni sul lavoro o malattie professionali a carico di istituti assicuratori germanici.

15 aprile 1948, n. 498 Modificazioni al decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 474, concernente l'ordinamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

15 aprile 1948, n. 538 Avviamento al lavoro dei lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare.

15 aprile 1948, n. 548 Modificazione alla composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

15 aprile 1948, n. 549 Nuova proroga di sei mesi del termine di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 17 marzo 1941, n. 124, ai fini del godimento della indennità di disoccupazione.

15 aprile 1948, n. 560 Modificazione al decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304, sul trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati.

22 aprile 1948, n. 561 Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato.

15 aprile 1948, n. 628 Aumento dei minimi salariali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

15 aprile 1948, n. 663 Maggiorazione del 40 per cento degli assegni familiari per i figli e del 25 per cento per la moglie e i genitori dei giornalisti professionisti.

15 aprile 1948, n. 687 Assegni familiari ai giornalisti professionisti.

3 maggio 1948, n. 690 Concessione di tre giorni di ferie retribuite ai lavoratori chiamati ad adempiere pubbliche funzioni in occasione delle elezioni politiche indette per il 18 aprile 1948.

7 maggio 1948, n. 866 Modificazioni alle norme per la concessione del sussidio post-sanatoriale e dell'indennità giornaliera per i lavoratori soggetti alla assicurazione contro la tubercolosi.

15 aprile 1948, n. 1041 Modificazioni del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 949, recante norme per l'iscrizione all'Ente di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, dei sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1953.

Riconoscimento del comune di Rio Saliceto ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti nei Comuni che presentano forte penuria di abitazioni;

Vista la proposta del Prefetto di Reggio Emilia;

Decreta:

Il comune di Rio Saliceto è riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge sopraindicata.

Roma, addì 16 gennaio 1953

Il Ministro per l'Interno

SCELBA

Il Ministro per i lavori pubblici

ALDISIO

(551)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1953.

Costituzione della Commissione consultiva dell'artigianato e della piccola industria.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1951, registro n. 11, foglio n. 71, con il quale è stata istituita la Commissione consultiva dell'artigianato e della piccola industria;

Viste le designazioni pervenute dalle Amministrazioni e dagli Enti di cui all'art. 5 del citato decreto;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888, riguardante i compensi per i componenti delle Commissioni istituite presso le Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'on. avv. Achille Marazza, deputato al Parlamento, è nominato presidente della Commissione consultiva dell'artigianato e della piccola industria.

Sono nominati rispettivamente presidente della Sezione dell'artigianato e presidente della Sezione della piccola industria, istituite in seno alla Commissione dall'art. 3 del decreto Ministeriale 24 giugno 1951, l'on. dott. Gerolamo Lino Moro, deputato al Parlamento, e l'on. dott. Amor Tartufoli, senatore della Repubblica.

Art. 2.

Sono nominati membri della Commissione i signori: Sertoli dott. Osvaldo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Ruffi Luigi, in rappresentanza della Confederazione generale dell'artigianato italiano;

Minnucci Amilcare, in rappresentanza della Confederazione italiana dell'artigianato;

Gervasi senatore Galliano, in rappresentanza della Confederazione nazionale dell'artigianato;

Zecchi ing. Ottorino, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana Commissione centrale per la piccola industria;

Perez Arturo, in rappresentanza della Confederazione nazionale della piccola industria;

Aimerito dott. Enrico, titolare di impresa artigiana;

Di Natale Diego, titolare di impresa artigiana;

Vergnano Angelo, titolare di impresa artigiana;

D'Addario ing. Luigi, titolare di piccola impresa industriale;

Giordani ing. Lodovico, titolare di piccola impresa industriale;

Stroppaghetti Lazzaro, titolare di piccola impresa industriale;

Bernardi Italo, lavoratore dipendente da impresa artigiana;

Farnetti Vezio, lavoratore dipendente da piccola impresa industriale;

Donatini on. avv. Ezio, in rappresentanza dell'Ente autonomo Mostra-mercato nazionale dell'artigianato

Devoto prof. Giacomo, in rappresentanza dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Gargiullo dott. Ernesto, in rappresentanza dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari;

Draghi dott. Carlo, in rappresentanza della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro;

Lucibelli dott. Franco, in rappresentanza degli altri istituti che esercitano il credito alle piccole industrie (Banco di Napoli e Banco di Sicilia);

Toller prof. Giovanni, in rappresentanza del Centro nazionale per l'artigianato;

Dalla Volta dott. Emilio, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

Art. 3.

Con successivo decreto saranno nominati i rappresentanti dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, della Cassa per il credito alle imprese artigiane e dell'Ente autonomo « Triennale di Milano ».

Art. 4.

Sono chiamati a far parte della Commissione, in qualità di esperti, i signori:

Asquini ing. Giuseppe, senatore della Repubblica;

Bisori avv. Guido, senatore della Repubblica;

Farioli Domenico, senatore della Repubblica;

Longoni avv. Mario, senatore della Repubblica;

Origlia Edoardo, senatore della Repubblica;

Riccio avv. Mario, senatore della Repubblica;

Ambrico dott. Gaetano, deputato al Parlamento;

Bima dott. Luigi, deputato al Parlamento;

Castellarin Bruno, deputato al Parlamento;

Dal Canton dott. Maria Pia, deputato al Parlamento;

Foresi prof. Palmiro, deputato al Parlamento;

Titomanlio Vittoria, deputato al Parlamento;

Troisi prof. Michele, deputato al Parlamento;

Zaccagnini dott. Benigno, deputato al Parlamento;

Alessandrini Gaetano, presidente dell'Unione artigiani della provincia di Milano;

Bertini Benvenuto Mario, tecnico industriale;

Bruno avv. Federico, della Confederazione cooperative italiana;

Buronzio prof. Vincenzo, presidente del Centro studi dei problemi dell'artigianato;

Cavalli prof. ing. Carlo Alberto, ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione;

Cimmino prof. dott. Sigfrido, capo divisione nel Ministero dell'industria e del commercio;

Coppa dott. Giorgio, condirettore della Confederazione nazionale dell'artigianato;

Corsani prof. Gaetano, ordinario di tecnica mercantile e bancaria nell'Università di Firenze e tecnico del credito all'artigianato;

Della Marra dott. Francesco, capo del servizio economico della Confederazione generale dell'artigianato italiano;

Di Comite dott. Angelo, dell'Istituto centrale di statistica;

Fantini prof. Oddone, presidente dell'Istituto centrale delle banche popolari italiane;

Florit prof. Piero, piccolo industriale di Trieste;

Fusillo dott. Francesco, capo divisione nel Ministero dell'industria e del commercio;

Galano dott. Raffaele, del Ministero del tesoro;

Gasparri Ulderico, capo del servizio economico della Confederazione italiana dell'artigianato;

Germozzi Manlio, segretario generale della Confederazione generale dell'artigianato italiano;

Gorgerino prof. Giuseppe, segretario generale dell'Ente autonomo « Triennale di Milano »;

Martuscelli dott. Luigi, capo divisione nel Ministero dell'industria e del commercio;

Messina dott. Armando, tecnico di finanziamenti per l'esportazione dei prodotti artigiani;

Michetti dott. Raimondo, segretario generale della Confederazione italiana dell'artigianato;

Morgante dott. Pasquale, capo divisione nel Ministero dell'industria e del commercio;

Pogna Luigi, presidente della Federazione regionale dell'artigianato lombardo;

Polidori dott. Alessandro, capo divisione nel Ministero dell'industria e del commercio;

Pompei dott. Mario, segretario della Commissione centrale della piccola industria presso la Confederazione generale dell'industria italiana;

Stoppani dott. Fernando, ispettore generale del Commissariato per il turismo;

Vaccari Anselmo, segretario generale della Confederazione nazionale della piccola industria;

Tagliacarne prof. Guglielmo, segretario generale dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Vasconi dott. Mario, condirettore della Confederazione nazionale dell'artigianato.

Art. 5.

La Sezione dell'artigianato e la Sezione della piccola industria, istituite in seno alla Commissione dall'art. 3 del decreto Ministeriale 24 giugno 1951 formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro per l'industria e il commercio per quanto concerne rispettivamente i problemi specifici delle attività artigiane e quelli delle piccole imprese industriali.

Per gli argomenti che interessino congiuntamente l'artigianato e la piccola industria la competenza spetta alla Commissione, la quale provvede allo studio necessario mediante i Comitati di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale 24 giugno 1951.

Art. 6.

La Sezione dell'artigianato è composta dal presidente e dai signori:

Aimerito dott. Enrico, Bernardi Italo, Dalla Volta dott. Emilio, Devoto prof. Giacomo, Di Natale Diego, Donatini on. avv. Ezio, Gargiullo dott. Ernesto, Gervasi senatore Galliano, Minnucci Amilcare, Ruffi Luigi, Sertoli dott. Osvaldo, Tollereri prof. Giovanni e Vergnano Angelo.

Art. 7

La Sezione della piccola industria è composta dal presidente e dai signori:

D'Addario ing. Luigi, Dalla Volta dott. Emilio, Devoto prof. Giacomo, Draghi dott. Carlo, Farnetti Vezio, Giordani ing. Lodovico, Lucibelli dott. Franco, Perez Arturo, Sertoli dott. Osvaldo, Stroppaghetti Lazzaro e Zecchi ing. Ottorino.

Art. 8.

Gli esperti sono personalmente invitati a partecipare ai lavori della Commissione, delle Sezioni e dei Comitati di studio mediante comunicazione, rispettivamente, del presidente della Commissione, dei presidenti delle Sezioni e dei Comitati, in relazione agli argomenti da trattare nelle singole riunioni.

Art. 9.

Il dott. Francesco Fusillo, del Ministero dell'industria e del commercio, è nominato segretario della Commissione.

Il dott. Giovanni Barberi e il dott. Giulio Francisci, dello stesso Ministero, sono nominati vice segretari.

Art. 10.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto graveranno sul capitolo 15 del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1952-53 e sul corrispondente capitolo dei bilanci degli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 gennaio 1953

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1953
Registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 324

(651)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 9 dicembre 1952, n. 4412, concernente approvazione ed esecuzione degli Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia il 21 marzo 1951, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 23 gennaio 1953, la data agli Accordi anzidetti, sia nel sommario che nel titolo, e all'art. 1, seconda linea, deve leggersi 21 marzo 1951, anziché 24 marzo 1951.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Elenco delle specialità medicinali per le quali è stato emesso in data 18 dicembre 1952 decreto di diniego di registrazione.

Legge 1° maggio 1941, n. 422 (Prodotti pari).

- Decreto n. 1486 *Acidez*: ditta Bier & C. Farmaceutici di Roma.
- Decreto n. 1487 *Mucinum*: ditta Bertolani Dini Tina e Pandolfini di Modena.
- Decreto n. 1488 *Vitamin B/12*: ditta Salf di Bergamo.
- Decreto n. 1489 *Vitamin complesso B*: ditta Salf di Bergamo.
- Decreto n. 1490 *Vita Mineral Brown (capsule)*: ditta F.lli Torti di Alessandria.
- Decreto n. 1491 *Vitamina H1 «I.F.T.»*: ditta Ist. Farmacoterapico Triestino di Trieste.
- Decreto n. 1492 *Vi Dom D2 Pillette*: ditta Italdome Chemical di Milano.
- Decreto n. 1493 *Recto Strofan*: ditta Giorgio Rubino di Milano.
- Decreto n. 1494 *Epametil*: ditta Fidia di Bologna.
- Decreto n. 1495 *La Friction de Foucaud*: ditta Chimos di Padova.
- Decreto n. 1496 *Vitazima B/12*: ditta La Farmochimica Italiana di Milano.
- Decreto n. 1497 *Pas Ascorbico*: ditta Soc. It. Prod. Farm. Affini di Milano.
- Decreto n. 1498 *Recto Adjocal*: ditta Farce di Genova.
- Decreto n. 1499 *Rheuma Spray*: ditta Centroeuropa di Trieste.
- Decreto n. 1500 *Pasmation Berna*: ditta Ist. Sieroterapico Berna di Como.
- Decreto n. 1501 *Rabachin*: ditta Federico Marcello di Malnate (Varese).
- Decreto n. 1502 *E. Germina*: ditta Astifar Albanese di Milano.
- Decreto n. 1503 *Adiferol*: ditta La Canforamina di Padova.
- Decreto n. 1504 *Indemina*: ditta Inefficienter Farminde di Laives (Bolzano).
- Decreto n. 1505 *K Sulfan*: ditta Industria Farm. Italiana di Roma.
- Decreto n. 1506 *Analgos*: ditta E. Bonadei Benigni di Valmadonna (Alessandria).
- Decreto n. 1507 *Adolorin*: ditta Sofarma di Roma.
- Decreto n. 1508 *Carboquinol*: ditta Bier & C. di Roma.
- Decreto n. 1509 *Calcio Vitamina C*: ditta Ist. Scientifico della Venezie di Padova.
- Decreto n. 1510 *Sciroppo calcogliuconato composto vitaminico*: ditta Farmaco Merano di Milano.
- Decreto n. 1511 *Calcidrine*: ditta Abbot di Roma.
- Decreto n. 1512 *Franol*: ditta Interspem di Roma.
- Decreto n. 1513 *Rob*: ditta Federico Marcello di Malnate (Varese).
- Decreto n. 1514 *Coladigest*: ditta Bailocco di Genova.
- Decreto n. 1515 *Roha-Saltz*: ditta CO.DE.AR. di Firenze.
- Decreto n. 1516 *Syncordill*: ditta Bier & C. di Roma.
- Decreto n. 1517 *Kolpax D Ointment*: ditta Italdome Chemicals di Milano.
- Decreto n. 1518 *Kinidal*: ditta Giorgio Rubino di Milano.
- Decreto n. 1519 *Sodiophos*: ditta Arde di Roma.
- Decreto n. 1520 *Somnoval*: ditta Bier & C. di Roma.
- Decreto n. 1521 *Soposedina*: ditta Sipic di Roma.
- Decreto n. 1522 *Supocalcium D*: ditta Biopharma di Milano.
- Decreto n. 1523 *Metiodyn*: ditta Pharma Dyn di Roma.
- Decreto n. 1524 *Totalgine*: ditta Bier & C. di Roma.
- Decreto n. 1525 *Trilax Dragees forte*: ditta Arde di Roma.
- Decreto n. 1526 *Penicillina Cutter Cutter Cillina Cutter Cillina 400*: ditta G. Zambon di Vicenza.
- Decreto n. 1527 *FO.CA.VIT*: ditta Ist. Bioc. Veneto Capri di Verona.
- Decreto n. 1528 *Forgeinositina*: ditta Francesco Lanfranco di Roma.

- Decreto n. 1529 *Colimetina*: ditta Rist di Roma.
 Decreto n. 1530 *Complesso vitaminico B O.T.I.* ditta O.T.I. di Parma.
 Decreto n. 1531 *Decoral*: ditta Ist. Farmochimico Giuliani di Gorizia.
 Decreto n. 1532 *Dinacrin*: ditta Interspem di Roma.
 Decreto n. 1533 *Antal*: ditta Soc. It. Prod. Farmac. & Affini di Milano.
 Decreto n. 1534 *Vidamin C*: ditta S.A.L.F. di Bergamo.
 Decreto n. 1535 *Vitabe 12*: ditta Mundus Imports Export di Milano.
 Decreto n. 1536 *Vitamina B/12*: ditta Saltarelli & De Albertis di Genova.
 Decreto n. 1537 *Unguento Trisulan*: ditta Arde di Roma.
 Decreto n. 1538 *Fergon Plus*: ditta Interspem di Roma.
 Decreto n. 1539 *Filepar*: ditta Marcello Federico di Malnate (Varese).
 Decreto n. 1540 *Perglicogen Cospem*: ditta Cospem di Milano.
 Decreto n. 1541 *Piocidil Crema P*: ditta S. A. Ospit. Prod. Dermoterapici di Roma.
 Decreto n. 1542 *Polyvit*: ditta Riopharm di Milano.
 Decreto n. 1543 *Isonitin*: ditta Abbot di Roma.
 Decreto n. 1544 *Euton B/12*: ditta Russi & C. di Ancona.
 Decreto n. 1545 *Lieovit*: ditta Savona Medicinali di Parma.
 Decreto n. 1546 *Ferro Folsan*: ditta La Commerciale Chimica di Milano.
 Decreto n. 1547 *Cilfomide*: ditta Interspem di Roma.
 Decreto n. 1548 *Citobil Sali ed Elixir*: ditta Ist. Farmochimico Giuliano di Gorizia.
 Decreto n. 1549 *Linidol*: ditta Farmaceutici Astra di Milano.
 Decreto n. 1550 *Linimento Universale Elliman*: ditta Impex LDT di Roma.
 Decreto n. 1551 *Distivit B/12*: ditta Imperial Farm. di Milano.
 Decreto n. 1552 *Biobipan Colina 12*: ditta Farge di Genova.
 Decreto n. 1553 *Apernicol*: ditta Ist. Bioterapico Valentini di Milano.
 Decreto n. 1603 *Doloral*: ditta Biofarmas di Napoli.
 Decreto n. 1604 *Purgobil*: ditta A. Bertarelli di Milano.
 Decreto n. 1605 *Oligo*: ditta Novaigenica di Milano.
- Regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 2.*
- Decreto n. 1554 *Antigres F e Antigres M*: ditta Chifarin di Roma.
 Decreto n. 1555 *Angiofilla*: ditta Bonadei Benigni di Valmadonna (Alessandria).
 Decreto n. 1556 *Panseptina per istillazioni nasali*: ditta Bonadei Benigni di Valmadonna (Alessandria).
 Decreto n. 1557 *Asmafedrina*: ditta Panfarmaco di Milano.
 Decreto n. 1558 *Arven Valeas*: ditta Valeas di Milano.
 Decreto n. 1559 *Cardiofilla*: ditta E. Bonadei Benigni di Valmadonna (Alessandria).
 Decreto n. 1560 *Cloral*: ditta E. Bonadei Benigni di Valmadonna (Alessandria).
 Decreto n. 1561 *Cloroplast pomata*: ditta E. Bonadei Benigni di Valmadonna (Alessandria).
 Decreto n. 1562 *Ematobios sciroppo*: ditta E. Bonadei Benigni di Valmadonna (Alessandria).
 Decreto n. 1563 *Stimolene*: ditta Promed Farmaceutici di Milano.
 Decreto n. 1564 *Yonogel*: ditta La. Chem. Sperimentale di Roma.
 Decreto n. 1565 *Am Plus*: ditta Spemsa di Firenze.
 Decreto n. 1566 *Panseptina ovuli vaginali*: ditta E. Bonadei Benigni di Valmadonna (Alessandria).
 Decreto n. 1567 *Afebril*: ditta Ist. Biot. Valentini di Milano.
 Decreto n. 1568 *Nick*: ditta Giannangeli di Napoli.
 Decreto n. 1569 *Panseptina soluzione acquosa*: ditta E. Bonadei Benigni di Valmadonna (Alessandria).
 Decreto n. 1570 *Polvere Sovrana (uso veterinario)*: ditta Corrado Nasso di Torino.
 Decreto n. 1571 *Gynal*: ditta Chemil di Milano.
 Decreto n. 1572 *Diabesan*: ditta Hermes di Roma.
 Decreto n. 1573 *Darthrovit*: ditta Spemsa di Firenze.
 Decreto n. 1574 *Longevit*: ditta Savona Medicinali di Parma.
 Decreto n. 1575 *Toxinal*: ditta Farmaceutici K.D.P. di Roma.
 Decreto n. 1576 *Caffelax*: ditta Astra di Milano.
 Decreto n. 1577 *Aima* ditta A. Bon di Isola della Scala (Verona).

Regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, art. 17, n. 1.

- Decreto n. 1578 *Atibina*: ditta Biochimici Alfa di Bologna.
 Decreto n. 1579 *Calas Gewo*: ditta Gewo Italiana di Milano.
 Decreto n. 1580 *Calcio Vitamina C A.F.A.*: ditta A.F.A. di Torino.
 Decreto n. 1581 *Cecovit*: ditta Medital di Roma.
 Decreto n. 1582 *Collirio Isotonico alla Penicillina*: ditta Farmila di Milano.
 Decreto n. 1583 *Diabetylin*: ditta Salieri di Roma.
 Decreto n. 1584 *Fames pomata antibiotica*: ditta Promed di Milano.
 Decreto n. 1585 *Gentivit Savio*: ditta Savio di Genova.
 Decreto n. 1586 *Iperchemil*: ditta Chemil di Milano.
 Decreto n. 1587 *Panvit*: ditta Ist. Neoterapico Italiano di Bologna.
 Decreto n. 1588 *Pomata oftalmica ipervitaminica con streptomicina*: ditta Farmila di Milano.
 Decreto n. 1589 *Pomata antisettica alla Penicillina e Pomata antisettica cicatrizzante alla Penicillina*: ditta Bottasso di Bologna.
 Decreto n. 1590 *Recto Esavit*: ditta Farge di Genova.
 Decreto n. 1591 *Risp*: ditta Leonardi Antonio di Vezzola (Reggio Emilia).
 Decreto n. 1592 *Siero antireticolare citotossico*: ditta Giovanni Zarifeh di Milano.
 Decreto n. 1593 *Testofol*: ditta Aschei Dazzini di Milano.
 Decreto n. 1594 *Vitalgin*: ditta Vita Farmaceutici di Torino.

(413)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Partinico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 29 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1953, registro n. 2 Interno, foglio n. 220, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Partinico (Palermo) di un mutuo di L. 12.405.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(520)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montelepre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 29 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1953, registro n. 2 Interno, foglio n. 216, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montelepre (Palermo) di un mutuo di L. 4.470.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(521)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelbuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1953, registro n. 2 Interno, foglio n. 235, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelbuono (Palermo) di un mutuo di L. 2.720.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(524)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gioiosa Marca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 29 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1953, registro n. 2 Interno, foglio n. 231, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gioiosa Marca (Messina) di un mutuo di L. 845.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(526)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Giardinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 29 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1953, registro n. 2 Interno, foglio n. 233, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Giardinello (Palermo) di un mutuo di L. 2.470.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(522)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cefalù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 29 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1953, registro n. 2 Interno, foglio n. 232, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cefalù (Palermo) di un mutuo di L. 2.350.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(523)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Borgetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 29 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1953, registro n. 2 Interno, foglio n. 234, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Borgetto (Palermo) di un mutuo di L. 2.960.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(525)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 29 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1953, registro n. 2 Interno, foglio n. 225, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Raffadali (Agrigento) di un mutuo di L. 6.704.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(515)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 10 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1953, registro n. 2 Interno, foglio n. 219, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vittoria (Ragusa) di un mutuo di L. 18.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(516)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Milazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 29 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1953, registro n. 2 Interno, foglio n. 221, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Milazzo (Messina) di un mutuo di L. 41.760.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(517)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Modica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 18 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1953, registro n. 2 Interno, foglio n. 227, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Modica (Ragusa) di un mutuo di L. 33.625.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(519)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**Diffida per smarrimento di diploma di specializzazione**

Il dott. Federico Gagna di Federico, nato a Messico il 20 ottobre 1901, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di specializzazione in malattie del tubo digerente conseguito presso la Università di Pavia nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1260, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(537)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

CAMBI VALUTARI (Esportazione)**Cambi di chiusura del 6 febbraio 1953**

	Dollaro	
	U. S. A.	Canadese
Borsa di Bologna . .	624,88	638 —
» Firenze . .	624,90	641 —
» Genova . .	624,80	641 —
» Milano . .	624,92	640 —
» Napoli . .	624,90	642 —
» Palermo . .	—	—
» Roma . .	624,90	639,75
» Torino . .	624,90	640 —
» Trieste . .	624,88	—
» Venezia . .	624,90	642 —

Media dei titoli del 6 febbraio 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,90
Id. 3,50 % 1902	61,50
Id. 3 % lordo	79,20
Id. 5 % 1935	95,325
Redimibile 3,50 % 1934	79,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,80
Id. 5 % 1936	92,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959).	97,30
Id. 5 % (" 1° aprile 1960).	97,25
Id. 5 % (" 1° gennaio 1961)	97,125

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**Cambi del 6 febbraio 1953**

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,91
1 dollaro canadese	" 639,87

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,75
-----------------	--------------

Cambi di compensazione

(Validi ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	90,46	» corona danese
Egitto	1794,55	» lira egiziana
Francia	1,785	» franco francese
Germania	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	87,48	» corona norvegese
Olanda	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevute di titoli
del Debito pubblico**

(2ª pubblicazione).

Elenco n. 23

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 Data: 31 gennaio 1952 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani Intestazione: D'Alì Antonino fu Giovanni-Maria Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, capitale: L. 10.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 Data 27 agosto 1952 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rieti Intestazione: Luzi Remo fu Alfredo Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, capitale L. 3.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 673 Data: 12 luglio 1951 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara Intestazione: Di Marzio Gabriele Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, capitale L. 1.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 gennaio 1953

Il direttore generale: DE LIGUORO

(272)

**COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO**

Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Belligio di Ceppaloni (Benevento), di Anzi (Potenza) e di Spinazzola (Bari).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dal Banco di Napoli Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Dispone:

1. Il sig. Giovanni Sellitti fu Federico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Belligio di Ceppaloni (Benevento);

2. Il dott. Giovanni Fittipaldi fu Ferdinando è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anzi (Potenza);

3. Il sig. Felice Rosato fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Spinazzola (Bari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1953

Il direttore generale: FORMENTINI

(375)

CONCORSI ED ESAMI**MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**

Concorso a sette posti di architetto ed ingegnere urbanista aggiunto in prova nel Corpo del genio civile (gruppo A)

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione e 3 giugno 1950, n. 375, recante modifiche alla precedente legge n. 1312;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa italiana, le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1478, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto 27 luglio 1941, n. 790, modificato con regio decreto 18 ottobre 1942, n. 1419, concernente l'istituzione del ruolo degli architetti e degli ingegneri urbanisti del Corpo del genio civile;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legge luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità a mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1948, n. 137;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dall'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 293;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto l'art. 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso a sette posti di architetto ed ingegnere urbanista (gruppo A) del Corpo del genio civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli e per esami a sette posti di architetto ed ingegnere urbanista aggiunto in prova nel Corpo del genio civile (gruppo A).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di giorni sessanta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare nel seguente ordine:

- a) nome, cognome e paternità del candidato;
- b) luogo e data di nascita;
- c) domicilio;
- d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
- e) Amministrazione dalla quale il candidato eventualmente dipende;
- f) dichiarazione che il candidato sia disposto, in casi di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere se da lui delegato o dal pretore competente per territorio, comprovante che il concorrente ha compiuto i 21 anni di età e non oltrepassato i 35 alla data del presente decreto.

I) Tale limite di età è elevato di cinque anni:

- a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;
- b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti nelle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

II) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopra indicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

III) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati;

c) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima

L'elevazione di cui alla lettera c) si cumula con quella di cui alla lettera d) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

IV) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilato od invalido di guerra o di mutilato od invalido per la lotta di liberazione, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni.

V) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età, eventualmente spettanti.

I candidati che intendano beneficiare della succitata disposizione dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità.

VI) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano le qualità di impiegato civile statale di ruolo.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine e di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. diploma originale o copia autentica notarile di uno dei seguenti titoli di studio e cioè:

a) laurea in architettura conseguita in uno degli Istituti superiori governativi;

b) laurea in ingegneria civile — sottosezione edile — conseguita in uno degli Istituti superiori governativi;

c) laurea in ingegneria civile (per coloro che la conseguirono prima dell'anno accademico 1936-1937). Tale diploma dovrà essere peraltro, integrato con il diploma della scuola di perfezionamento in urbanistica.

4. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine e di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

7. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare e dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario, per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto del libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda di ammissione al concorso.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. - I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24 da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono (o dal capo ufficio se del Ministero dei lavori pubblici) dal quale risultino la data d'inizio del servizio straordinario prestato,

gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione e di eventuale conferma nonchè la qualità del servizio stesso e le qualifiche riportate.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato e i candidati che si trovino alle armi nonchè i dipendenti dalle Forze di polizia in servizio permanente effettivo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 3 e 8 ed eventualmente quello indicato alla lettera p) dell'art. 4 seguente.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dovranno esibire su carta bollata da L. 40 copia dello stato matricolare rilasciato dalle Amministrazioni di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino alle armi e quelli dipendenti dalle Forze di polizia possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 del presente articolo e quello indicato alla lettera p) del seguente art. 4, purchè presentino un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero gli estremi di tale dichiarazione siano riportati su ciascuno dei detti documenti che, comunque, debbono essere legalizzati come quelli in carta bollata.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a' sensi della circolare n. 957 del giornale militare ufficiale 1936 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943 della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 242, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 dal 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, a' sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per i fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, do-

vanno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra.

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciato in bollo da L. 24 dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, e dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142) del 21 giugno 1948, in carta bollata da lire 24;

n) i decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra i feriti di guerra e i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 3 e quello di cui alla lettera p) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al precedente art. 2 e di quelle non corredate di tutti i documenti prescritti dall'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato dei documenti per partecipare a concorsi indetti da questo Ministero, potranno far riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5, primo capoverso.

I documenti ai quali il candidato intende far riferimento, debbono essere elencati nella domanda di ammissione con la indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta fermo, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare. In tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti ed atti da farsi rilasciare dai predetti uffici, a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purché producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre prima dell'inizio di detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali, agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 7.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta a' termini dell'art. 10 del regio decreto 27 luglio 1941, n. 790, è determinata in via preliminare i criteri di valutazione dei titoli.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 9.

L'esame conterà di cinque prove di cui quattro scritte e una orale, ed avrà luogo in Roma sulle materie elencate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva che sarà costituita dalla somma della media dei punti conseguiti nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale, nonché della valutazione dei titoli, con l'osservanza delle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato

capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per il grado 10° (gruppo A).

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritvoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 10° di gruppo A, a' termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1925, n. 46, e successive modificazioni.

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1952.

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1953
Registro n. 1, foglio n. 267. — DEL GOBBO

PROGRAMMA DI ESAME

1. Prova grafica di composizione urbanistica-architettonica (10 ore).
2. Prova grafica su un tema di viabilità e traffico urbano (ore cinque).
3. Svolgimento critico di un tema di carattere generale di natura urbanistica con eventuale aggiunta di grafici e schizzi (ore 5).
4. Svolgimento, scritto, di un tema relativo all'impostazione di problemi tecnologici, fognature ed altri impianti igienico-sanitari nello studio di un piano regolatore cittadino (ore 5).
5. Discussione orale sui temi precedentemente svolti, su argomenti inerenti ai temi di cui sopra e sulla materia urbanistica in generale.

Roma, addì 4 giugno 1952

Il Ministro: ALDISIO

(436)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 1° classe (grado III) vacante nel comune di Cortona (Arezzo)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 21 agosto 1952, per il conferimento del posto di segretario capo di 1° classe (grado III) vacante nel comune di Cortona (Arezzo);

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonché il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1° classe (grado III), vacante nel comune di Cortona (Arezzo), nell'ordine appresso indicato:

1. Re dott. Domenico	punti 92,24 su 132
2. Emiliani Nicola	" 87,60 "
3. De Camelis dott. Gaetano	" 87,26 "
4. Vasta dott. Rosario	" 85 — "
5. Sala Tenna G. Battista	" 82,52 "

	punti	82,35 su 132
6. Fiorentin dott. Antonio	>	80,83 >
7. La Bianca dott. Cosimo	>	79,95 >
8. Pollidori rag. Giuseppe	>	78,86 >
9. Abbaticchio dott. Pietro	>	78 — >
10. Natale dott. Antonio	>	77,27 >
11. Rianò dott. Enrico	>	77,08 >
12. Marzola dott. Ilario	>	76,64 >
13. De Palo dott. Vittorio	>	76,35 >
14. Innocenti Pratesi dott. Egidio	>	76,30 >
15. Colucci Michele	>	75,58 >
16. Succi Cimentini dott. Flobert	>	75,02 >
17. De Lisi dott. Leonardo	>	74,86 >
18. Ferri Giovanni, art. 180 legge 27 giugno 1942, n. 851	>	74,86 >
19. Contarini dott. Giulio	>	74,40 >
20. Sgrò dott. Pietro	>	74,31 >
21. Manzini dott. Dario	>	73,50 >
22. Milioni Arturo	>	73,10 >
23. Messina dott. Francesco	>	72,92 >
24. Pasqualis dott. Marcello	>	72,73 >
25. Stabile dott. Baldassarre	>	72,50 >
26. Condemì Bruno	>	71 — >
27. Tovagliari dott. Celso	>	70,92 >
28. Seccia dott. Giorgio	>	70,05 >
29. Di Pilla dott. Giovannangelo	>	69,43 >
30. Di Palma dott. Leucio	>	69,23 >
31. Sardella dott. Pasquale	>	67,08 >
32. Orsini geom. Orsino	>	67 — >
33. Spezia rag. Roberto	>	66,92 >
34. Zuanni dott. Federico	>	66,05 >
35. Ferri dott. Raffaele	>	65,81 >
36. Ferraro dott. Domenico	>	65,50 >
37. Di Santo dott. Angelo	>	62,50 >
38. De Petris Paolo	>	60 — >
39. Balsamo Ubaldo	>	57,50 >
40. Lo Iacono dott. Domenico	>	51,50 >
41. Ferrigni dott. Giovanni	>	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1953

p. Il Ministro: BUBBIO

(543)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per esami a quindici posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici) indetto con decreto Ministeriale 14 aprile 1951.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale fu approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto Ministeriale 14 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno successivo, registro Finanze n. 17, foglio n. 4, col quale fu indetto un concorso per esami a quindici posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici);

Visto il decreto Ministeriale 16 novembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1952, registro Finanze n. 1, foglio n. 252, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno successivo, registro Finanze n. 15, foglio n. 155, col quale fu provveduto alla sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice sopra ripetuta;

Visti gli atti della stessa Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami:

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito formata dalla Commissione esaminatrice in base al risultato del concorso per esami a quindici posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici), indetto con decreto Ministeriale 14 aprile 1951:

COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
1. Ottantini Gianfranco	8,466	8,500	16,966
2. Alfano Francesco	8,850	8,000	16,850
3. Pellicanò Fortunato	8,216	8,500	16,716
4. Schianchi Ermanno	8,766	7,900	16,666
5. Romani Amleto, combatt.	8,333	8,000	16,333
6. Sussi Amos	8,333	7,900	16,233
7. Bazzi Cleto	8,066	8,000	16,066
8. Rosi Mario	8,033	7,800	15,833
9. Sansonetti Nicola	8,000	7,700	15,700
10. D'Ariano Giovanni	8,166	7,500	15,666
11. Semprini Fiorano	7,016	8,400	15,416
12. Torresi Antonino	7,166	8,225	15,391
13. Chiariello Luigi	7,366	8,000	15,366
14. Dell'Arsina Gianfranco	8,016	7,300	15,316
15. Cirasa Vincenzo	7,750	7,500	15,250
16. Scassellati Fausto	7,166	8,000	15,166
17. Aceto Emidio	7,350	7,750	15,100
18. Samer Ezio	7,600	7,400	15,000
19. Triggiano Antonio, combatt.	7,833	7,000	14,833
20. Lucchini Rodolfo	7,333	7,350	14,683
21. Iaffaldano Vito	7,383	7,250	14,633
22. Palma Giuseppe, combatt.	7,583	7,000	14,583
23. Torregrossa Beniamino, combattente	7,000	7,500	14,500
24. Simeoni Francesco	7,166	7,250	14,416
25. Spallone Renzo	7,083	7,250	14,333
26. Scognamiglio Mario	7,000	7,250	14,250
27. Bosi Mattia	7,583	6,500	14,083

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui sopra nell'ordine appresso indicato:

1. Ottantini Gianfranco	9. Sansonetti Nicola
2. Alfano Francesco	10. D'Ariano Giovanni
3. Pellicanò Fortunato	11. Semprini Fiorano
4. Schianchi Ermanno	12. Torresi Antonino
5. Romani Amleto	13. Triggiano Antonio
6. Sussi Amos	14. Palma Giuseppe
7. Bazzi Cleto	15. Torregrossa Beniamino
8. Rosi Mario	

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Chiariello Luigi	7. Lucchini Rodolfo
2. Dell'Arsina Gianfranco	8. Iaffaldano Vito
3. Cirasa Vincenzo	9. Simeoni Francesco
4. Scassellati Fausto	10. Spallone Renzo
5. Aceto Emidio	11. Scognamiglio Mario
6. Samer Ezio	12. Bosi Mattia

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1953
Registro Finanze n. 2, foglio n. 197. — LESEN

(431)

PREFETTURA DI PESCARA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto prefettizio n. 3958 del 30 dicembre 1950, con il quale veniva bandito concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Visti i decreti n. 9982 e 9982/1 Div. II del 7 giugno 1952 con i quali veniva approvata la graduatoria di merito delle candidate idonee e dichiarato, tra l'altro, vincitrice del concorso la signora Marrocco Giuseppina è assegnata alla condotta di Villa Celiera;

Attesa la vacanza della condotta suddetta per rinuncia della titolare;

Letta la richiesta delle sedi fatta in ordine di preferenza da parte delle candidate;

Considerato che la signora Tommasini Serra Amedea ha chiesto la sede di Villa Celiera;

Letti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Tommasini Serra Amedea è nominata titolare della condotta ostetrica di Villa Celiera.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Pescara, addì 15 gennaio 1953

p. Il prefetto SERENA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto prefettizio n. 3958 del 30 dicembre 1950, con il quale veniva bandito un concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Visti i decreti prefettizi n. 9982 e n. 9982/1 Div. II del 7 giugno 1952, con i quali veniva approvata la graduatoria di merito delle candidate idonee e dichiarato, tra l'altro, vincitrice del concorso la signora De Lutiis Bianca ed assegnata alla condotta di Bussi;

Attesa la vacanza della condotta suddetta per rinuncia della titolare e della signora Marrocco Giuseppina, successivamente nominata;

Letta la richiesta delle sedi fatta in ordine di preferenza da parte delle candidate dichiarate idonee;

Considerato che la signora Belloni Flaminia ha chiesto la sede di Bussi;

Letti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Belloni Flaminia è nominata titolare della condotta ostetrica di Bussi.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Pescara, addì 15 gennaio 1953

p. Il prefetto SERENA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto prefettizio n. 3958 del 30 dicembre 1950, con il quale veniva bandito concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Visti i decreti n. 9982 e n. 9982/1 Div. II del 7 giugno 1952, con i quali veniva approvata la graduatoria di merito delle candidate idonee e dichiarato, tra l'altro, vincitrice del concorso la signora Pavanelli Giulia ed assegnata alla condotta di Salle;

Attesa la vacanza della condotta suddetta per rinuncia della titolare e della signora Broglia Wanda, successivamente nominata;

Letta la richiesta delle sedi fatta in ordine di preferenza da parte delle candidate;

Considerato che la signora Mio Rina ha chiesto la sede di Salle;

Letti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Mio Rina è nominata titolare della condotta ostetrica di Salle.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Pescara, addì 15 gennaio 1953

p. Il prefetto SERENA

(450)